

DISCIPLINARE

PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TERNI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e finalità – Richiami di legge

1. Il presente "Disciplinare", in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 24/06/2013 "Approvazione delle linee di indirizzo per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Terni", definisce le norme di dettaglio relative all'uso ed alla gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia di Terni o nella disponibilità della stessa, sia pubblici che scolastici.

2. La Provincia di Terni mette a disposizione della collettività provinciale i propri impianti sportivi e le attrezzature in essi esistenti per la promozione, la pratica e la diffusione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa a tutti i livelli, così da consentire loro di poter svolgere un ruolo attivo sotto il profilo educativo, sociale, salutistico, ludico e riabilitativo a servizio della collettività stessa. La rete degli impianti sportivi provinciali si integra, nel servizio offerto, con quella dei comuni, ampliando e supportando l'offerta della impiantistica sportiva pubblica in una logica di collaborazione istituzionale a servizio dei cittadini.

3. Ai fini del presente Disciplinare si intendono quali *impianti sportivi scolastici* quelli annessi agli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di cui all'art. 139 del D. Lgs. 31/3/1998 n. 112, il cui utilizzo da parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche è espressamente previsto dal comma 26 dell'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, compatibilmente con le esigenze della attività didattica e delle attività sportive della scuola comprese quelle extracurricolari ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10/10/1996 n. 567.

4. La Provincia di Terni esercita di norma la gestione dei propri impianti sportivi, sia pubblici che scolastici, mediante il loro affidamento in concessione a soggetti terzi, scelti con procedura di evidenza pubblica secondo quanto previsto dal comma 25 dell'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge della Regione Umbria 12/3/2007 n. 5. Per gli impianti privi di rilevanza economica, a tal fine espressamente individuati nel presente disciplinare, la Provincia può procedere anche all'affidamento diretto nei casi previsti dall'art. 4 della richiamata L.R. 5/2007.

5. Le forme, procedure e modalità per la scelta del contraente sono definite nel Titolo III del presente Disciplinare.

Articolo 2

Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità della Provincia sono distinti in:

1.A Impianti sportivi scolastici se annessi agli Istituti Scolastici di Istruzione Superiore di competenza ex L. 11 gennaio 1996 n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", soggetti al D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59". Tali impianti sono quelli di seguito elencati e descritti in base alla denominazione corrente, indipendentemente dalla formale attribuzione alla responsabilità di una specifica Dirigenza Scolastica:

PROVINCIA DI TERNI

Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico

Servizio Sviluppo Economico, Politiche Sociali, Attività Turistiche Culturali e Sportive

1. PALESTRA N. 1 ANNESSA ALL'ITIS "ALLIEVI" – TERNI (VIALE C. BATTISTI)
2. PALESTRA N. 2 ANNESSA ALL'ITIS "ALLIEVI" – TERNI (VIALE C. BATTISTI)
3. PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ITIS "ALLIEVI" – TERNI (VIALE C. BATTISTI)
4. PALESTRA ANNESSA AL LICEO MAGISTRALE "ANGELONI" – TERNI (VIALE C. BATTISTI)
5. PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO "DONATELLI" – TERNI (VIA DELLA VITTORIA)
6. PALESTRA ANNESSA ALL'IPSIA "PERTINI" – TERNI (VIALE B. BRIN)
7. PALESTRA ANNESSA ALL'ISA "METELLI" – TERNI (PIAZZA BRICCIALDI)
8. PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO "GALILEI" – TERNI (VIA I MAGGIO)
9. PALESTRA ANNESSA ALL'IP "CASAGRANDE" – TERNI (PIAZZALE A. BOSCO)
10. PALESTRA ANNESSA ALL'ITG "SAN GALLO" – TERNI (VIA B. CROCE)
11. PALESTRA ANNESSA ALL'ITC "CESI" – TERNI (LARGO M. PAOLUCCI)
12. PALESTRA ANNESSA ALL'ITC "MAITANI" – ORVIETO (VIA DEI TIGLI)
13. PALESTRA ANNESSA ALL'ITG "MAITANI" – ORVIETO (VIA DEI TIGLI)
14. PALESTRA ANNESSA ALL'IPSIA – ORVIETO
15. PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO "MAJORANA" – ORVIETO (VIA DEI TIGLI)
16. PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SC. "GANDHI" – NARNI (VIA DEI GAROFANI)
17. PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ITG "GANDHI" – NARNI (VIA DEI GAROFANI)
18. PALESTRA ANNESSA ALL'ITC "EINAUDI" – NARNI (PIAZZA DE SICA)
19. PALESTRA ANNESSA ALL'ITC – AMELIA (VIA I MAGGIO)

1.B Impianti sportivi pubblici tutti i restanti impianti, non soggetti alle richiamate normative. Tali impianti sono quelli di seguito elencati e descritti in base alla denominazione corrente:

1. PALAZZETTO DELLO SPORT "R. PERONA" – TERNI (VIALE TRIESTE)
2. PISCINA COPERTA (M.25X10) "R. PERONA" – TERNI (VIALE TRIESTE)
3. PISCINA COPERTA A DUE VASCHE (M.12X6 E M.8X4) "R. PERONA" – TERNI (VIALE TRIESTE)
4. PATTINODROMO "PIOLI" – TERNI (VIA SABOTINO)
5. CAMPO POLIFUNZIONALE AREA ITG "SAN GALLO" – TERNI (VIA B. CROCE)
6. CAMPO CALCIO "SABOTINO" – TERNI (VIA SABOTINO)
7. CAMPO "PONTICELLI" – TERNI (FRAZIONE PIEDILUCO)
8. PALAZZETTO DELLO SPORT "A. PAPINI" – ORVIETO (CICONIA)
9. CAMPO POLIFUNZIONALE ALL'APERTO – ORVIETO (CICONIA)
10. PISTE DI RUZZOLONE – ORVIETO (CICONIA)
11. PISTA DI PATTINAGGIO AREA SCOLASTICA – NARNI (PIAZZA DE SICA)
12. PISTA DI PATTINAGGIO AREA SCOLASTICA ITC – AMELIA (VIA I MAGGIO)
13. PISCINA OLIMPIONICA (M. 50X20) – TERNI (LOC. I QUADRI, PIEDILUCO)
(AL 50% CON COMUNE DI TERNI).

2. Tutti gli impianti di cui agli elenchi 1.A ed 1.B del comma 1, ad eccezione di quelli contraddistinti dai nn. 1, 2, 3, 8 e 13 dell'elenco 1.B, sono formalmente definiti, ai fini della assegnazione della gestione, privi di rilevanza economica, cioè non capaci di generare utili dalla loro gestione in relazione alle caratteristiche funzionali, alla dotazione di strutture di servizio, alla collocazione, al potenziale afflusso di pubblico in relazione alle discipline sportive che vi possono essere praticate.

3. La Giunta Provinciale, su motivata proposta dei competenti Servizi dell'Amministrazione, può deliberare il mutamento della classificazione degli impianti ai fini della rilevanza economica, come definita al comma 2., in relazione ad interventi effettuati sugli impianti ed alle loro pertinenze, alla destinazione a specifiche discipline sportive, ad intervenute modificazioni nella normativa di settore e, comunque, qualora il verificarsi di condizioni oggettive lo renda necessario o opportuno.

Articolo 3

Destinazione degli impianti ed articolazione in lotti funzionali

1. Ai fini della concessione per la gestione, gli impianti sportivi della Provincia di Terni di cui al comma 1. dell'art. 2 sono suddivisi nei seguenti lotti funzionali, tenuto conto della specificità delle discipline sportive che possono essere praticate in ciascun impianto, ovvero che sono storicamente praticate in ciascun impianto, della eventuale contiguità logistica degli impianti e della specificità e/o complessità tecniche richieste dalla gestione dell'impianto:

LOTTO 1 – TERNI/PISCINE

101 - PISCINA COPERTA "R. PERONA" (25X10) - Terni

Impianto a rilevanza economica

102 - MINIPISCINA COPERTA "R. PERONA" (2 VASCHE) - Terni

Impianto a rilevanza economica

LOTTO 2 – TERNI/CAMPI DI CALCIO

201 - CAMPO CALCIO "R. PERONA" – Terni (Via Sabotino)

Impianto privo di rilevanza economica

LOTTO 3 – TERNI/CAMPI FOOTBALL AMERICANO

301 - CAMPO "PONTICELLI" – Piediluco

Impianto privo di rilevanza economica

LOTTO 4 - TERNI/PATTINODROMO

401 - PATTINODROMO "PIOLI" – Terni

Impianto privo di rilevanza economica

LOTTO 5 – TERNI – PALESTRE E PALAZZETTI n. 1

501 - PALAZZETTO dello SPORT "R. Perona" – Terni

Impianto a rilevanza economica

502 - PALESTRA I.P.S.I.A. "S.Pertini" – Terni

Impianto privo di rilevanza economica

503 - PALESTRA I.T.C. "F. Cesi" – Terni

Impianto privo di rilevanza economica

504 - PALESTRA Ist. Geometri "San Gallo" – Terni

Impianto privo di rilevanza economica

505 - CAMPO POLIFUNZIONALE scoperto "R. Perona" – Terni

Impianto privo di rilevanza economica

LOTTO 6 – TERNI – PALESTRE E PALAZZETTI n. 2

601 - PALASPORT I.T.I.S. "L Allievi" – Terni

Impianto privo di rilevanza economica

602 - PALESTRA I.P.S.S. "A. Casagrande" – Terni

Impianto privo di rilevanza economica

603 - PALESTRA Ist. Magistrale "F. Angeloni" – Terni
Impianto privo di rilevanza economica

LOTTO 7 – NARNI

701 - PALAZZETTO LICEO GANDHI – Narni Scalo
Impianto privo di rilevanza economica

702 - PALAZZETTO IST. GEOMETRI – Narni Scalo
Impianto privo di rilevanza economica

703 - PALESTRA I.T.C. – Narni Scalo
Impianto privo di rilevanza economica

704 - PISTA DI PATTINAGGIO “APUZZO” – Narni Scalo
Impianto privo di rilevanza economica

LOTTO 8 – AMELIA

801 - PALESTRA I.T.C. – Amelia
Impianto privo di rilevanza economica

802 - PISTA DI PATTINAGGIO DEL PLESSO I.T.C. – Amelia
Impianto privo di rilevanza economica

LOTTO 9 - ORVIETO

901 - PALAZZETTO dello SPORT "Papini" - Orvieto Scalo
Impianto a rilevanza economica

902 - PALESTRA I.T.C. - Orvieto Scalo
Impianto privo di rilevanza economica

903 - PALESTRA I.T.G. - Orvieto Scalo
Impianto privo di rilevanza economica

904 - PALESTRA LICEO MAJORANA - Orvieto Scalo
Impianto privo di rilevanza economica

905 - CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE - Orvieto Scalo
Impianto privo di rilevanza economica

906 - PISTA di RUZZOLONE - Orvieto Scalo
Impianto privo di rilevanza economica

2. Gli impianti scolastici di seguito elencati:

- Palestra n. 1 annessa all’ITIS “Allievi” – Terni;
- Palestra n. 2 annessa all’ITIS “Allievi” – Terni;
- Palestra annessa al Liceo Scientifico “Donatelli” – Terni
- Palestra annessa al Liceo Scientifico “Galilei” – Terni
- Palestra annessa all’Istituto d’Arte “Metelli” – Terni
- Palestra annessa all’IPSIA - Orvieto

in relazione alle loro dimensioni, alla collocazione, al prevalente utilizzo extrascolastico storicamente registrato, possono essere affidati in gestione diretta, ai fini dell’eventuale utilizzo extrascolastico, ai competenti Dirigenti, previa stipula di apposita convenzione di durata corrispondente a ciascun anno scolastico, che preveda:

- la effettuazione da parte del personale scolastico o incaricato dalla scuola delle operazioni di apertura, vigilanza durante la utilizzazione, chiusura e pulizia al termine dell'utilizzo;
- il pagamento in favore della scuola di una tariffa d'uso oraria, determinata dalla Giunta Provinciale in sede di approvazione dello schema di convenzione a copertura delle spese di guardiania e pulizia;
- il pagamento in favore della Provincia di Terni di un contributo orario forfettario a copertura delle spese per le utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua).

In ogni caso l'uso da parte di terzi dei predetti impianti è limitato ai soli giorni feriali dal lunedì al venerdì non oltre le ore 20:00.

3. La Giunta Provinciale, su motivata proposta dei competenti Servizi dell'Amministrazione, può deliberare, in relazione allo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti, una diversa articolazione dei lotti di cui al comma 1. ed una variazione dell'elenco di cui al comma 2. qualora intervengano nuove e diverse condizioni oggettive relative ai singoli impianti che rendano tali variazioni opportune ai fini della migliore salvaguardia ed utilizzo degli stessi.

Articolo 4 **Competenze**

1. Le competenze rispettive della Provincia e del Concessionario della Gestione di cui all'art. 1, comma 4, sono così ripartite:

Provincia

A. Approva gli indirizzi generali per l'utilizzo razionale ed ottimale degli impianti sportivi di sua proprietà o nella sua disponibilità, determinando in particolare, per ciascun impianto, attraverso il presente Disciplinare di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, il "Piano di utilizzo" e il "Piano di conduzione tecnica" previsti dall'art. 5 della L.R. 12 marzo 2007 n. 5 i quali stabiliscono, rispettivamente:

il piano di utilizzo le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto. In sede di gara per l'assegnazione della concessione possono essere proposte migliorative/ampliative di detto piano, da recepirsi nella convenzione di cui all'articolo 13, comma 4.

il piano di conduzione tecnica la descrizione delle attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

B. Determina i valori massimi delle tariffe d'uso che il Concessionario della Gestione può applicare per ciascun impianto per l'utilizzo dello stesso da parte di soggetti terzi; le predette tariffe devono in linea generale essere orientate verso valori di mercato pur nella necessaria salvaguardia della funzione sociale degli impianti sportivi.

C. Programma e realizza le opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale volte alla salvaguardia e preservazione del patrimonio costituito da ciascun impianto, salvo quelle espressamente previste a carico del Concessionario nel piano di conduzione tecnica o quelle che vengano proposte dal Concessionario e da questi realizzate, previa approvazione della Provincia, a fronte della proroga della durata della concessione.

D. Fornisce le utenze relative alla energia elettrica, all'acqua ed al riscaldamento di ciascun impianto, con oneri a carico del Concessionario secondo quanto previsto nella successiva lettera J) e salvo che questi non provveda direttamente mediante intestazione delle relative utenze stesse ove ciò sia tecnicamente possibile.

E. Provvede all'acquisto degli arredi e delle attrezzature funzionali all'utilizzo dell'impianto che i singoli Piani di conduzione tecnica non attribuiscano direttamente alla competenza del Concessionario.

F. Effettua periodici controlli tesi a verificare che l'attività del Concessionario sia conforme a quanto previsto dalle singole convenzioni e dirime, con decisione definitiva, eventuali controversie in ordine alla concessione di spazi orari a soggetti terzi richiedenti.

Concessionario delle gestione

G. Provvede alla esatta applicazione del presente "Disciplinare" e di qualsiasi altro provvedimento che la Provincia ritenga opportuno adottare per la migliore salvaguardia degli impianti in concessione quale patrimonio pubblico, rendendosi garante della stessa; a tal fine individua formalmente per ciascun impianto in concessione un soggetto responsabile.

H. Adempie a tutti gli oneri relativi alla custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria di ciascun impianto in concessione e delle sue attrezzature definiti nei piani di conduzione tecnica e può proporre alla Provincia programmi di impiego di ciascun impianto che integrino quelli previsti dal Piano di utilizzo.

I. Stabilisce le tariffe di utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti terzi autorizzati, entro i limiti massimi determinati dalla Provincia e provvede alla loro riscossione.

J. Corrisponde annualmente alla Provincia di Terni un canone di gestione determinato in sede di gara, nonché una somma forfettaria, fissata dal presente disciplinare per ciascun lotto, a titolo di rimborso delle spese relative alle utenze idriche, elettriche e di riscaldamento degli impianti in gestione (per gli impianti scolastici relative al solo uso extrascolastico). I relativi pagamenti possono essere frazionati in rate bimestrali o trimestrali secondo quanto stabilito nelle relative convenzioni. A decorrere dal terzo anno successivo dalla stipula della relativa convenzione la somma forfettaria di cui sopra è soggetta a revisione in accordo fra le parti in relazione all'effettivo andamento dei prezzi di mercato. Il Concessionario della gestione può, in alternativa, provvedere a propria cura e spese alla voltura a proprio nome dei contratti di fornitura idrica, elettrica e per il riscaldamento per gli impianti dotati di utenze singole; per gli impianti che presentino utenze comuni con altri impianti e per quelli scolastici il Concessionario può provvedere, a propria cura e spese, previa intesa con le competenti strutture tecniche della Provincia, ai lavori di separazione fisica delle utenze ed alla successiva voltura dei relativi contratti.

K. Acquisisce, nei termini e con le modalità previsti dal presente Disciplinare, le domande di utilizzo degli impianti da parte di soggetti terzi e, sulla base delle stesse, previ eventuali accordi fra tutti gli interessati, definisce il calendario stagionale d'uso dandone comunicazione alla Provincia. Qualora il Concessionario della Gestione coincida con una Società o Associazione Sportiva – o loro raggruppamento – che utilizza direttamente l'impianto per lo svolgimento della propria attività, lo stesso deve garantire l'accesso all'impianto a soggetti terzi che ne facciano domanda per i giorni e le ore in cui non utilizza direttamente l'impianto stesso. In ogni caso ad eventuali istanze di soggetti terzi deve essere riservato non meno del venti per cento del monte ore complessivo di potenziale utilizzo dell'impianto nella fascia oraria 17-22 dei giorni feriali per gli impianti scolastici e nella fascia oraria 10-22 dei giorni feriali per gli impianti pubblici.

L. Può stipulare con soggetti terzi convenzioni per particolari utilizzi periodici o continuativi di ciascun impianto, dandone comunicazione alla Provincia di Terni.

M. Entro il 31 gennaio di ciascun anno rimette alla Provincia di Terni, utilizzando un formulario da questa predisposto, una dettagliata relazione sull'uso degli impianti in concessione, fornendo i dati sul relativo utilizzo; certifica altresì il puntuale rispetto di ogni adempimento di legge a suo carico sotto il profilo normativo, della sicurezza, fiscale e del lavoro.

TITOLO II – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 5 **Norme generali per l'utilizzo e la concessione in uso** **Priorità di assegnazione**

1. L'uso degli impianti sportivi della Provincia di Terni è aperto ai cittadini e viene garantito a tutte le società e associazioni sportive operanti nel territorio provinciale, nei limiti e con le modalità previste dal presente Disciplinare.

2. Qualora il Concessionario della Gestione coincida con uno dei soggetti di cui al successivo comma 4, lettera a) e – pertanto – intenda utilizzare direttamente l'impianto di cui ha la concessione per lo svolgimento della attività sportiva dei propri associati, è tenuto a comunicare alla Provincia di Terni il calendario di utilizzo dell'impianto per ciascuna stagione sportiva (settembre-giugno) entro il 31 agosto di ciascun anno; è tenuto altresì a comunicare – nelle forme indicate dalla Amministrazione concedente – ogni variazione del predetto calendario nonché tutti gli utilizzi straordinari per partite dei campionati della Federazione di appartenenza e per tutti gli ulteriori eventi non programmati che comportino l'utilizzo dell'impianto. Analoga comunicazione dovrà essere inviata al Dirigente Scolastico per gli impianti sportivi scolastici di cui all'elenco 1.A dell'articolo 2.

3. Nella fattispecie di cui al comma 2. il Concessionario della Gestione è comunque tenuto a garantire l'accesso all'impianto ai soggetti terzi di cui al successivo comma 4., con l'ordine di priorità ivi indicato, per non meno di un'ora al giorno nella fascia oraria 17-22 dei giorni feriali per gli impianti scolastici e per non meno di due ore e venti minuti nella fascia oraria 10-22 dei giorni feriali per gli impianti pubblici. Egli è altresì tenuto a garantire che i soggetti terzi che accedono ai propri impianti per attività stagionali di allenamento possano utilizzare gli impianti stessi per lo svolgimento di partite dei campionati di appartenenza. Nelle eventuali fasi transitorie del passaggio fra concessionari della gestione diversi durante una stagione sportiva deve essere garantito alle società ed associazioni sportive che all'inizio della stagione abbiano indicato un impianto quale luogo di svolgimento di partite di campionato previste da calendari della Federazione di appartenenza l'utilizzo dell'impianto per lo svolgimento delle predette partite.

4. Qualora il Concessionario della Gestione non svolga direttamente presso l'impianto, ai sensi del precedente comma 2., attività sportiva, è tenuto a porre l'impianto stesso a disposizione dei soggetti di seguito elencati, nell'ordine di priorità appresso specificato:

- a) Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva associata aventi sede nel territorio della provincia di Terni e svolgenti attività dilettantistica a livello nazionale, interregionale, regionale e locale;
- b) Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e loro articolazioni territoriali nella Provincia di Terni;
- c) Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI e loro articolazioni territoriali nella Provincia di Terni;
- d) Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI e loro articolazioni territoriali nella Provincia di Terni;
- e) Associazioni, società e cooperative sociali che promuovono attività sportiva in favore di soggetti disabili;

- f) Associazioni senza fini di lucro aventi quale oggetto sociale lo svolgimento di attività sportive quale espressione di valori educativi e formativi o che svolgano attività motoria a favore di anziani;
- g) Altre associazioni senza fini di lucro;
- h) Soggetti aventi personalità giuridica con fini di lucro.

5. I richiedenti di cui alle lettere a), e), f), g) ed h) del comma 4. hanno a loro volta ulteriore priorità d'uso nel seguente ordine:

- Soggetti aventi sede legale nel medesimo Comune in cui insiste l'impianto sportivo;
- Soggetti con sede legale negli altri Comuni della provincia di Terni;
- Soggetti con sede legale in Comuni che non fanno parte del territorio della Provincia di Terni.

Nella formazione dei calendari d'uso stagionali ulteriori criteri di priorità sono stabiliti:

- dalla importanza dell'eventuale campionato cui partecipa la formazione sportiva che utilizza l'impianto fra quelli promossi dalla Federazione di appartenenza;
- dall'eventuale utilizzo dell'impianto nella/e stagione/i sportiva/e precedente/i;
- dalla data di presentazione della domanda.

6. E' consentito l'accesso agli impianti sportivi provinciali anche a singole persone fisiche per l'esercizio di pratiche sportive individuali negli impianti che lo prevedano espressamente nei propri "Piani di utilizzo". Gli stessi "Piani di utilizzo" disciplinano i predetti accessi.

7. Nel rispetto di quanto stabilito ai commi 4. e 5. il Concessionario della Gestione autorizza l'uso di ciascuno degli impianti sportivi assegnati sia per le attività stagionali (allenamenti), che per quelle limitate a singole giornate (partite, manifestazioni) sulla base delle richieste pervenute e in relazione alla disponibilità oraria degli stessi.

Articolo 6

Utilizzo degli impianti sportivi da parte delle Scuole

1. Il Concessionario della Gestione, previa formale istanza del Dirigente Scolastico corredata dal parere favorevole del Servizio Pubblica Istruzione della Provincia di Terni che certifica la indispensabilità dell'utilizzo in relazione alla impossibilità di organizzare diversamente le attività curricolari, è tenuto a consentire l'utilizzo di singoli impianti pubblici agli Istituti scolastici di competenza della Provincia (Istituti di Istruzione Secondaria Superiore) che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività curricolari, limitatamente all'orario 8-14 di ciascun giorno di scuola.

Per i predetti utilizzi la Provincia riconosce al Concessionario della gestione un corrispettivo forfettario, pari al 10% (dieci per cento) della tariffa oraria ed assume a proprio carico le spese relative alle utenze elettriche, idriche e per il riscaldamento riferite all'utilizzo dell'impianto da parte della scuola, detraendole dalle somme dovute dal Concessionario ai sensi del punto J dell'articolo 4.

2. Nel caso di Istituti scolastici non di competenza della Provincia l'autorizzazione all'utilizzo di impianti sportivi pubblici dell'Ente è subordinata alla effettiva disponibilità dell'impianto e gli oneri sono a carico del soggetto richiedente secondo le tariffe vigenti.

3. Per gli impianti sportivi scolastici la attività sportiva svolta direttamente dal Concessionario della Gestione e l'accesso dei soggetti di cui al comma 4. dell'articolo 5 sono subordinate alle esigenze della scuola per lo svolgimento della attività didattica sportiva anche extracurriculare, secondo quanto previsto dal comma 26 dell'articolo 90 della Legge 27/12/2002 n. 289. A tal fine ciascun Dirigente scolastico comunica alla Provincia ed al Concessionario entro il 31 ottobre di ciascun anno il programma di utilizzo dell'impianto al di fuori dell'orario scolastico ordinario, che si intende di norma fissato dalle ore 8 alle ore 14 di ciascun giorno di lezione previsto dal calendario scolastico regionale vigente.

4. I Dirigenti scolastici sono tenuti a garantire che gli impianti sportivi scolastici, al di fuori degli orari di utilizzo della scuola, siano posti a disposizione del Concessionario e degli altri utilizzatori in condizioni di pulizia e sicurezza idonee allo svolgimento della attività sportiva prevista in ciascun impianto.

5. Eventuali danneggiamenti che si verificano negli impianti scolastici durante l'utilizzo da parte della scuola ricadono nella responsabilità della stessa. Il Concessionario, presane conoscenza, è tenuto a segnalare tempestivamente la circostanza alla Provincia ed al Dirigente scolastico competente.

Articolo 7

Utilizzi diversi degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi, ove ciò sia reso possibile dalla normativa di sicurezza vigente, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, a condizione che vengano rispettate le destinazioni d'uso delle varie zone dell'impianto e che siano garantiti accorgimenti adeguati alla salvaguardia della struttura e del piano di gioco. Qualsiasi onere relativo alla fornitura e posa in opera di materiali non in dotazione dell'impianto sarà a carico del richiedente. La Provincia, a cui il Concessionario della Gestione è tenuto a comunicare con un preavviso non inferiore a quindici giorni ogni eventuale richiesta dei predetti utilizzi, può opporsi agli stessi qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l'uso proposto non sia idoneo per l'impianto, in relazione alla natura della manifestazione. Il Concessionario della Gestione è tenuto ad uniformarsi alle decisioni della Provincia, senza che ciò costituisca titolo per indennizzi o ristori di alcun genere.

2. La Provincia di Terni ha facoltà di utilizzare i propri impianti sportivi, sia pubblici che scolastici, con oneri a carico del Concessionario, per lo svolgimento di iniziative proprie o da essa sostenute o patrocinate a carattere sportivo, culturale, istituzionale ecc. per un numero di giorni non superiore a sette nel corso dell'anno solare (indipendentemente dall'impegno orario di ciascun giorno) per ogni impianto.

In tal caso il Concessionario della Gestione deve essere preavvisato con un termine non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi.

Articolo 8

Disciplina dell'accesso agli impianti sportivi

1. I soggetti di cui al comma 4. dell'articolo 5 possono accedere agli impianti sportivi provinciali per lo svolgimento di attività stagionali e/o singole iniziative o manifestazioni inoltrando apposita

domanda al Concessionario della Gestione, in cui siano indicati l'impianto richiesto, la attività da svolgere, i giorni ed orari per i quali si richiede l'uso dell'impianto.

2. La domanda, da prodursi separatamente per ciascun impianto, deve essere redatta secondo il fac simile allegato "G" al presente Disciplinare, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve pervenire al Concessionario della Gestione e – per conoscenza – alla Provincia di Terni ed al Dirigente Scolastico eventualmente interessato non meno di trenta giorni prima della data prevista per l'inizio della attività qualora si tratti di attività stagionali o comunque continuative, oppure entro il decimo giorno antecedente quello della data richiesta per singole manifestazioni.

3. Per lo svolgimento di partite relative al campionato di appartenenza della società sportiva che utilizza stagionalmente un impianto la istanza di utilizzo si intende utilmente prodotta con la trasmissione al Concessionario della Gestione e – per conoscenza – alla Provincia di Terni ed al Dirigente Scolastico eventualmente interessato del relativo calendario da parte della Federazione di appartenenza.

4. Nella domanda di cui al comma 1. il soggetto richiedente deve dichiarare:

a) - che, in caso di autorizzazione all'utilizzo dell'impianto, assumerà tutte le responsabilità civili e penali derivanti dall'uso dello stesso e delle sue pertinenze nei giorni ed orari che saranno specificati nella autorizzazione, sollevandone il Concessionario della Gestione, la Provincia di Terni e il Dirigente Scolastico dell'Istituto (nel caso di impianto scolastico);

b) - di impegnarsi a rispettare totalmente le norme del presente "Disciplinare" e le disposizioni e prescrizioni di qualsiasi genere emanate dal Concessionario della Gestione, dalla Provincia di Terni e dall'Istituto Scolastico cui afferisce eventualmente l'impianto, ed a rispettare gli aspetti del piano annuale della Sicurezza predisposto in ogni impianto, con particolare riferimento all'evacuazione dei locali in ipotesi di pericolo;

c) - di essere a conoscenza delle tariffe d'uso per l'utilizzo dell'impianto e di impegnarsi ad effettuare i relativi pagamenti nei termini prescritti;

d) - di aver contratto idonea polizza assicurativa in favore degli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva e che l'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente, ovvero di aver contratto idonea polizza assicurativa in relazione alla attività da svolgersi presso l'impianto;

e) - di aver accertato, nei modi di legge, l'idoneità psico-fisica dei propri associati/tesserati o partecipanti, per una corretta esercitazione sportiva in termini di sicurezza e prevenzione fisica;

f) - di essere munito di tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento della attività per la quale si richiede la disponibilità dell'impianto.

5. Nella domanda di cui al comma 1. devono essere altresì indicate le generalità di uno o più soggetti che, in relazione ad ogni utilizzo dell'impianto, dovranno essere presenti al momento dell'ingresso degli autorizzati all'accesso, durante lo svolgimento delle attività sportive e sino al momento dell'uscita dall'impianto; tali soggetti, che controfirmeranno la domanda di cui al comma

1., assumono le stesse responsabilità civili e penali previste per i richiedenti in relazione all'uso dell'impianto.

6. Nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli 5, 6 e 7 il Concessionario della Gestione, acquisite le istanze di cui al presente articolo, e verificata la qualifica del soggetto richiedente, è tenuto alla formazione e gestione dei calendari stagionali di utilizzo di ciascun impianto. I calendari e le loro variazioni devono essere tempestivamente comunicati alla Provincia, ai fini della eventuale programmazione della erogazione dei servizi di riscaldamento e fornitura di acqua calda sanitaria nonché dell'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza sul corretto utilizzo degli impianti. Devono inoltre essere comunicati al Dirigente scolastico eventualmente interessato.

7. L'uso degli impianti sportivi viene autorizzato dal Concessionario della Gestione in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza; esso comprende anche l'utilizzo dei relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché delle loro attrezzature fisse, mentre sono escluse dalla concessione tutti i piccoli attrezzi di facile consumo (palloni, tappeti, ecc.). I soggetti ai quali viene rilasciata autorizzazione all'uso dell'impianto non possono comunque accedere ai locali non compresi nell'autorizzazione.

8. Il Concessionario della Gestione può revocare l'autorizzazione concessa sulla scorta di eventuali inadempienze in ordine al pagamento delle tariffe d'uso ed alla osservanza degli obblighi a carico del soggetto autorizzato. Della adozione dei provvedimenti di revoca è data tempestiva comunicazione alla Provincia.

9 - Con la domanda il richiedente si impegna a rispettare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 11 ed accetta, di fatto, lo stato d'uso degli impianti.

Articolo 9

Obblighi dei soggetti utilizzatori

1 - L'ingresso agli impianti sportivi e ai servizi è strettamente limitato agli atleti, tecnici e dirigenti del soggetto gestore (se svolgente direttamente attività sportiva) o degli altri soggetti da questo formalmente autorizzati, nonché alle persone indicate dai regolamenti federali per lo svolgimento di gare e manifestazioni. Gli utenti autorizzati ad accedere sul piano di gioco dovranno indossare l'abbigliamento sportivo prescritto per ogni disciplina.

2 - I soggetti autorizzati all'uso dell'impianto, che dovranno disporre di propri materiali e/o attrezzature per lo svolgimento dell'attività, si faranno carico di risarcire eventuali danni causati all'immobile ovvero alle attrezzature fisse o mobili presenti nell'impianto.

3 - Prima dell'utilizzo dell'impianto il soggetto autorizzato è tenuto a constatare lo stato dei locali e delle attrezzature presenti. Eventuali danneggiamenti dovranno essere segnalati tempestivamente al Concessionario della Gestione. In caso di omessa tempestiva segnalazione ogni responsabilità dei predetti danneggiamenti potrà essere attribuita al soggetto utilizzatore.

4 - L'autorizzato che, prima o durante lo svolgimento della propria attività, accerta eventuali anomalie delle strutture e/o delle attrezzature, le quali comportino una variazione dello stato d'uso originale accettato con la presentazione della domanda e che rappresentano fonti di rischio, è tenuto a non iniziare o a sospendere la propria attività.

5 - L'autorizzato che svolge la propria esercitazione anche in presenza di disfunzioni di natura tecnica (malfunzionamento degli impianti tecnici di riscaldamento, elettrici e di qualsiasi altra natura) che riducono, ma non inficiano la funzionalità dell'impianto, riscontrate prima, durante e immediatamente dopo alla esercitazione stessa, accetta, di fatto, lo stato d'uso dei locali soggetti all'autorizzazione.

6 - E' fatto divieto di installare attrezzi fissi o di sistemare attrezzature sportive che possano ridurre la disponibilità di spazio negli impianti sportivi, o comunque essere fonte di rischio, se non debitamente autorizzati dal Concessionario della Gestione e, qualora necessario, dalla Provincia di Terni o dal Dirigente Scolastico in caso di impianti scolastici.

7 - Tutti gli attrezzi e/o materiali necessari allo svolgimento dell'attività sportiva, di proprietà dei soggetti autorizzati, non potranno essere lasciati in deposito nei locali dei singoli impianti, se non previa autorizzazione del Concessionario della Gestione per gli impianti pubblici e di questi nonché del Dirigente Scolastico per quelli scolastici. Il Concessionario della Gestione, la Provincia di Terni e il Dirigente scolastico eventualmente competente non potranno essere chiamati a rispondere del mancato ritrovamento di indumenti, attrezzi e materiali sportivi o di qualsiasi altro oggetto di proprietà dei soggetti utilizzatori nonché di eventuali ammanchi occorsi durante l'esercitazione.

8 - Al termine dell'utilizzazione, il soggetto utilizzatore dovrà riordinare l'area di gioco e tutti gli spazi e i locali interessati dall'esercitazione, consentendo ai successivi fruitori di poter utilizzare l'impianto nel rispetto dell'orario stabilito.

9 - Il soggetto autorizzato ad utilizzare l'impianto, nel caso in cui non coincida con il Concessionario della Gestione, non può a sua volta concedere l'uso dell'impianto, in tutto o in parte, ad altro soggetto. La violazione di tale prescrizione comporta la immediata revoca della autorizzazione conseguita.

10 - Il richiedente si impegna ad assicurare la salvaguardia del patrimonio pubblico e ad osservare il divieto di accedere ai locali non compresi nell'autorizzazione.

Articolo 10

Tariffe

1. L'accesso agli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 4, diversi dal Concessionario della Gestione, è subordinato al pagamento di una tariffa determinata per ciascun impianto dal Concessionario della Gestione entro il limite massimo di cui alla tabella "C" allegata al presente disciplinare.

2. Gli importi delle tariffe praticate dal Concessionario della Gestione devono essere comunicati preventivamente alla Provincia di Terni, che ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale, essere affissi in modo visibile nei locali del Concessionario adibiti allo svolgimento di pratiche nei confronti di terzi che richiedono l'utilizzo degli impianti da questo gestiti e devono essere comunicati ad ogni richiesta del pubblico.

3. In sede di gara per l'assegnazione della gestione i partecipanti alla gara stessa possono proporre variazioni percentuali in diminuzione delle tariffe di cui alla tabella allegato "E", con conseguente valutazione in sede di attribuzione del punteggio di cui all'articolo 15.
4. Gli importi massimi di cui al comma 1. sono soggetti nel mese di gennaio di ciascun anno a rivalutazione secondo le rilevazioni ISTAT riferite all'anno precedente. Le tariffe praticate dal Gestore vengono quindi automaticamente rideterminate applicando ai nuovi massimi la eventuale percentuali di riduzione di cui al comma 3., ferma restando la possibilità per il Gestore di non applicare la rivalutazione.
5. Il pagamento della tariffa è di norma anticipato. Il Concessionario della Gestione può revocare l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta, dandone comunicazione alla Provincia.
6. Il soggetto autorizzato all'uso dell'impianto non è tenuto al pagamento delle ore non utilizzate, qualora l'impianto non dovesse rendersi disponibile per cause tecniche (disfunzioni all'impianto di riscaldamento, all'impianto elettrico, idraulico, nonché in presenza di guasti strutturali ed alle attrezzature sportive, ecc.), preventivamente accertate e riscontrate dal Concessionario della Gestione.
7. Lo stesso autorizzato non è tenuto al pagamento delle ore non utilizzate per necessità d'uso straordinarie da parte della Provincia o dell'Istituto di appartenenza nel caso di impianti scolastici. Il soggetto utilizzatore non è tenuto, altresì, al pagamento della tariffa d'uso, qualora, per cause tecniche accidentali accertate dal Concessionario della Gestione, debba sospendere l'utilizzazione.
8. Il soggetto autorizzato che svolge la propria attività in presenza di anomalie tecniche di cui al comma 6 è tenuto al pagamento della tariffa oraria vigente.

Articolo 11 **Sicurezza**

1. Il Concessionario della Gestione, secondo le competenze stabilite dalle disposizioni di legge vigenti, è tenuto ad illustrare agli utenti i contenuti del documento di valutazione dei rischi predisposto in ogni impianto ed a verificarne l'esatta applicazione per un sicuro svolgimento dell'attività, sia in termini di esercizi fisici che in termini di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento all'evacuazione dei locali in ipotesi di pericolo.

Art. 12 **Vigilanza e Reclami – Contenzioso – Risoluzione anticipata**

1. La Provincia di Terni, attraverso i propri competenti Uffici, vigila sulla corretta applicazione del presente Disciplinare sia da parte del Concessionario della Gestione che da parte dei soggetti terzi da questo eventualmente autorizzati all'uso degli impianti.
2. Eventuali reclami sulla gestione da parte del Concessionario devono essere inviati alla Provincia di Terni.

PROVINCIA DI TERNI

Settore **Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico**

Servizio Sviluppo Economico, Politiche Sociali, Attività Turistiche Culturali e Sportive

3. Ogni vertenza fra la Provincia di Terni ed i Concessionari della Gestione è deferita, qualunque ne sia la natura, al giudizio di tre arbitri che decidono senza formalità di procedure e con decisione inappellabile. Il Collegio Arbitrale è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti, sotto la presidenza di un terzo arbitro nominato di comune accordo tra le stesse, o in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Terni.

4. Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata il rapporto di concessione, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) - qualora il Concessionario della Gestione o i suoi dipendenti o associati pongono in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente violazioni di legge, di regolamenti o dei criteri di utilizzo degli impianti e dei relativi Piani di utilizzo e Piani di conduzione tecnica, oppure in caso di inosservanza di ordinanze e prescrizioni delle competenti Autorità;

b) – qualora il Concessionario perda la qualifica in base alla quale ha partecipato alla procedura di assegnazione o, nel caso di associazione tra più soggetti, quando si verifichi il recesso di un solo componente, oppure quando, in generale, si verifichino sostanziali modifiche nella natura del Concessionario;

c) – qualora il Concessionario si sia reso responsabile di gravi violazioni degli obblighi contrattuali.

TITOLO III – GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 13 **Oggetto e finalità**

1. Per gestione dell'impianto sportivo si intende l'insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare ed erogare servizi.
2. La Provincia di Terni esercita di norma la gestione dei propri impianti sportivi, sia pubblici che scolastici, mediante il loro affidamento in concessione a soggetti terzi, scelti con procedura di evidenza pubblica secondo quanto previsto dal comma 25 dell'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289 e dalla Legge della Regione Umbria 12/3/2007 n. 5, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa e con le modalità di cui ai successivi articoli del presente Titolo III.
3. Resta salva la possibilità di affidamento diretto nei casi di cui al comma 4. dell'articolo 1.
4. La concessione è regolata, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/3/2007 n. 5, da apposita convenzione redatta sulla base dello schema allegato "F" al presente Disciplinare, che stabilisce i criteri d'uso degli impianti interessati e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione. La convenzione individua altresì le operazioni che consentono a ciascun impianto di funzionare ed erogare servizi all'utente e contiene quindi quali allegati il piano di utilizzo e il piano di conduzione tecnica di cui alla lettera A) del comma 1. dell'articolo 4, redatti secondo gli schemi generali allegati, quali parte integrante e sostanziale, al presente Disciplinare (allegati C1-C9 e D).
5. La durata della concessione è fissata di norma in anni cinque. Il predetto termine può essere elevato fino ad un massimo di anni dieci qualora il Concessionario realizzi negli impianti di competenza interventi di manutenzione straordinaria o altri interventi significativi e non ordinari tesi al miglioramento ed alla conservazione dell'impianto, preventivamente sottoposti alla Amministrazione concedente e da questa formalmente approvati. Nel caso in cui specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari impongano, per il mantenimento in esercizio dell'impianto, la esecuzione di particolari lavori la cui mancata realizzazione impedisca l'utilizzo dell'impianto stesso, la Provincia può prevedere in sede di gara l'obbligo della effettuazione di tali interventi a carico del Concessionario della Gestione. In tale caso, e solo in tale caso, la durata minima della concessione può essere elevata, in relazione all'importo presunto dei lavori da eseguire, fino a un massimo di anni dieci ed il termine ulteriore di cui al primo capoverso può essere successivamente elevato fino a un massimo di anni quindici.

Art. 14 **Procedura di gara**

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2. dell'articolo 13. si tiene conto della suddivisione degli impianti nei lotti di cui all'articolo 3.
2. Ciascun soggetto fra quelli di cui al successivo comma 3. può partecipare alla gara per un singolo lotto ovvero per due o più lotti.

3. Alle procedure di gara sono ammessi:

a) – per i lotti 2, 3, 4, 6, 7 e 8 che non comprendono impianti aventi rilevanza economica Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, anche in forma consorziata. Per associazioni sportive dilettantistiche si intendono quelle le cui forme sono indicate dal comma 17 dell'art. 90 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, che siano riconosciute dal CONI ai sensi dell'art.7 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito nella L. 27 luglio 2004 n. 186 e pertanto iscritte nell'apposito Registro tenuto dal CONI stesso.

b) – per i lotti 1, 5 e 9, che comprendono impianti aventi rilevanza economica, oltre ai soggetti di cui alla lettera a) sono ammessi a partecipare alla gara per la concessione della gestione anche i soggetti di cui all'art. 34 – comma 1 – del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, singolarmente, o associati fra di loro o associati a uno dei soggetti di cui alla lettera a) purchè comprovino una adeguata esperienza almeno quinquennale nella gestione di impianti sportivi di dimensioni e tipologia comparabili attraverso la produzione in sede di gara di contratti ovvero convenzioni stipulati con soggetti pubblici o privati proprietari dei suddetti impianti, corredati da una dichiarazione rilasciata dal soggetto proprietario dell'impianto che attesti che il relativo rapporto contrattuale non è stato risolto per inadempienze, a qualsiasi titolo, del soggetto gestore. I soggetti di cui alla lettera a), qualora concorrano alla gara per l'assegnazione dei lotti 1, 5 e 9, sono preferiti – a parità di punteggio – agli altri soggetti partecipanti previsti dal presente capoverso.

4. La gestione verrà assegnata al soggetto che in sede di valutazione avrà ottenuto il maggior punteggio e comunque almeno un punteggio minimo, secondo la griglia di valutazione di cui al successivo articolo 15.

5. Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia, qualora all'esito della gara non risulti possibile la aggiudicazione per mancanza di concorrenti o insufficiente punteggio conseguito dai partecipanti, la Provincia può affidare la concessione della gestione degli impianti a cooperative sociali di tipo B) ex art. 1 comma 2 della Legge 8 novembre 1981 n. 381 e della Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 9.

6. Nello svolgimento della procedura di evidenza pubblica finalizzata alla individuazione del soggetto cui affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi provinciali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 dello stesso.

Articolo 15 **Criteri di attribuzione dei punteggi**

1. A ciascun concorrente viene attribuito un punteggio massimo di punti 100 (cento) così ripartito:

a) - punti 10 (dieci) in relazione alla parte economica della offerta, ovvero alla valutazione dell'importo dell'aumento, espresso in percentuale, del canone annuale offerto per il complesso degli impianti/lotti per i quali partecipa rispetto a quello posto a base di gara dalla Provincia di Terni;

b) - punti 20 (venti) in relazione alla percentuale complessiva di riduzione delle tariffe proposta dal concorrente rispetto alle tariffe massime fissate dalla Provincia di Terni e di cui all'articolo 10;

c) - punti 70 (settanta) in relazione alla valutazione dei seguenti aspetti:

qualificazione professionale (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lett. a)

Punteggio massimo punti 30, in relazione al curriculum del concorrente con particolare riferimento alla esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi; nell'ambito del punteggio massimo fino a 15 punti sono riservati alla valutazione del curriculum nel suo insieme (tipologia e complessità degli impianti gestiti: max punti 8; valutazioni rilasciate dagli enti affidatari: max punti 3; altri elementi ritenuti valutabili: max punti 4), gli altri 15 (massimo) in relazione alla durata di precedenti gestioni, in ragione di punti 2 per ciascun anno o frazione superiore a mesi sei;

profilo tecnico della gestione dell'impianto (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lett. a)

Punteggio massimo punti 20, in relazione alle proposte tecniche di gestione intese quali proposte di migliorie ed elementi aggiuntivi rispetto al piano di conduzione tecnica definito dalla Provincia (punti 0 = nessuna proposta; alla proposta più completa viene attribuito il punteggio 20). In caso di lotti che comprendano più impianti il punteggio massimo è diviso per il numero degli impianti interessati, con un massimo di due cifre decimali

qualità della proposta sportiva e gestionale (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lett. b) e c)

Punteggio massimo punti 10 in relazione alle proposte di integrazione e miglioramento dei Piani di utilizzo di ciascun impianto (punti 0 = nessuna proposta; alla proposta più completa viene attribuito il punteggio 10). In caso di lotti che comprendano più impianti il punteggio massimo è diviso per il numero degli impianti interessati, con un massimo di due cifre decimali

radicamento sul territorio (L.R. 5/2007, art. 4, comma 2, lettera d)

Punteggio massimo punti 10 in relazione:

al numero di soggetti sportivi distinti coinvolti in caso di aggregazione (max punti 5);

al numero di tesserati, certificati dal CONI, per la stagione sportiva precedente (max punti 5).

2. L'attribuzione al singolo concorrente dei punteggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1. viene effettuata assegnando punti 10 (o 20 a seconda del caso) alla offerta migliore; per le altre offerte il punteggio viene determinato secondo la seguente formula:

$$O_c/O_m \times 10 \text{ (o 20 a seconda del caso)}$$

in cui O_c è l'offerta del concorrente, O_m è l'offerta migliore.

3. La concessione della gestione viene assegnata al soggetto che in sede di valutazione abbia ottenuto il punteggio più alto, comunque non inferiore a punti 65 (sessantacinque), con un punteggio non inferiore a punti 45 (quarantacinque) quale somma dei punteggi attribuiti nelle valutazioni di cui alla lettera c) del comma 1. Per i concorrenti che non raggiungano la soglia di 45 punti quale somma dei punteggi attribuiti nelle valutazioni di cui alla lettera c) del comma 1 non si procede alla valutazione delle offerte di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

In caso di parità di punteggio complessivo si procederà alla aggiudicazione in favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta in relazione alle lettere a) e b) del comma 1. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio, che avrà luogo nella medesima seduta di gara in cui si procederà alla apertura delle offerte di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

4 - La concessione della gestione della Piscina di Piediluco al 50% con il Comune di Terni viene rilasciata da quest'ultimo sulla base della convenzione stipulata con questo Ente di cui alla Delib. C.P. n.57 del 03/04/2000.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione e sostituisce integralmente quello approvato con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 959 del 29/5/2007 e rettificato con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1518/2011.

2. Le parti disciplinate dall'articolo 4 del Titolo I e dal Titolo II si applicano a decorrere dalla data di avvio della gestione degli impianti derivante dalla prima procedura di gara effettuata ai sensi del Titolo III ovvero dalla data di avvio della gestione di impianti eventualmente affidati direttamente ai sensi del comma 4. dell'articolo 1.

3. Alle gestioni affidate con le convenzioni decorrenti dal 01/11/2007 e successivamente prorogate fino al 31/12/2013 ex deliberazioni della Giunta Provinciale n. 204/2012 e n. 110/2013 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme di cui al Disciplinare approvato con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 959 del 29/5/2007 e rettificato con determinazione dirigenziale rep. gen. n. 1518/2011

Art. 17 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto o regolato dal presente Disciplinare si fa riferimento alle norme di cui all'art. 90 della Legge 27/12/2002 n. 289, alla Legge della Regione Umbria 12/3/2007 n. 5 e, più in generale, alle norme di legge che regolano l'utilizzo degli impianti sportivi e la pratica della attività sportiva, nonché alle disposizioni in materia emanate dalle Autorità competenti.

Articolo 18 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare i seguenti allegati:

- A) – Prospetto generale delle caratteristiche principali dei singoli impianti;
- B) – Tabella dei contributi forfettari utenze (art. 4, comma 1., lettera J);
- C1/C9) – Piani di conduzione tecnica di ciascun impianto o lotto (art. 4, comma 1);
- D) – Piani di utilizzo di ciascun impianto o lotto (art. 4, comma 1);
- E) – Prospetto delle tariffe massime applicabili (articolo 10);
- F) – Schema di convenzione (articolo 13, comma 4);
- G) – Schema di domanda di utilizzo degli impianti (articolo 8, comma 2).